



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "SALVATORE CANTONE"

Via Savona - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

E-mail: naps99000t@istruzione.it *Pec:* naps99000t@pec.istruzione.it
Tel: (+39) 081 8030377 *Fax:* (+39) 081 8038512 *Web:* <https://www.cantone.edu.it>
Cod.Fisc. 93071840636 *cod.mecc.* NAPS99000T

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Delibera n° 97 del Consiglio d'Istituto del 9/10/2018

Art .1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene emanato in esecuzione del D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria che apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all'impugnazione di quest'ultime. Le modifiche introdotte impongono alla nostra istituzione scolastica di adeguare ad esse il regolamento interno.

PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).

Le norme introdotte dal D.P.R. n. 235/2007, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla **riparazione del danno**. (Art. 4 comma 5). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 del c.p.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (Art. 4 – comma 1): si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'Istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 comma 8): tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

La sospensione deliberata dal Consiglio di classe prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica. In maniera opzionale e dunque non obbligatoria lo stesso Consiglio può decidere in aggiunta al provvedimento, un aggravio di questo genere: se la sospensione è di 1 giorno, l'alunno dovrà studiare 3 materie scelte dai docenti sulle quali dovrà conferire il giorno stesso del rientro in classe; se l'allontanamento è di 3 giorni, l'alunno dovrà studiare 5 materie sulle quali dovrà conferire nei due giorni successivi a partire dal suo rientro in classe.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art.4 comma 9 bis): l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere sanzioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti

delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art.4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9ter).

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico ed i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola favorisce e promuove iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.

6. La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con Handicap;
- la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica.

7. La scuola garantisce e disciplina, in un apposito Regolamento, l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto. Detto Regolamento garantisce e disciplina, altresì, l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, nonché il diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all'interno della stessa.

8. I rappresentanti degli studenti, nel Consiglio di Classe, potranno presentare eventuali proposte, petizioni e denunce al fine di migliorare il servizio scolastico o di rimuovere situazioni contrarie al buon andamento della classe.

Art. 3 Doveri

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.

2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, con abbigliamento decoroso ed osserva un comportamento serio, educato e corretto, sia negli atti che nel linguaggio, nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale A.T.A. e dei compagni.

3. Durante l'avvicendamento dei docenti nelle classi, gli alunni sono tenuti a restare in aula e ad osservare un contegno corretto. Al termine delle lezioni, l'uscita dall'Istituto avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento d'Istituto e dal piano di evacuazione.

4. Non è consentito uscire dall'aula prima delle ore 09,15 e dopo le ore 13,30 se non per urgenti e gravi necessità. Si esce dalla classe uno alla volta e per breve tempo. Non è, altresì, consentito intrattenersi nei corridoi e/o in ogni altro spazio fuori dall'aula. Gli studenti non possono assolutamente accedere al piano delle palestre (piano interrato) se non per svolgere attività sportiva con i propri docenti.

5. Non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche; essi devono essere riposti negli zaini; i genitori che avranno necessità di comunicare urgentemente con i propri figli possono chiamare la segreteria didattica dell'Istituto, che provvederà a trasmettere la comunicazione. Nel caso in cui venga rilevato che l'alunno utilizza il cellulare nonostante il divieto, gli saranno applicate dai docenti le sanzioni disciplinari previste, che potranno incidere sul voto di condotta, il tutto sempre previa convocazione dei genitori. (**Allegato 1**)

6. Secondo la normativa vigente è assolutamente vietato fumare nei locali dell'Istituto, nei locali delle palestre e negli spazi esterni dell'Istituto.

7. Gli studenti devono rispettare l'integrità degli impianti, delle attrezzature, dell'ambiente scolastico. E' assolutamente vietato imbrattare le pareti delle aule e/o dei corridoi, i pianali dei banchi e delle sedie. Gli alunni e le classi che non osserveranno la presente norma saranno tenuti a risarcire i danni e saranno anche puniti sul piano disciplinare.

8. La manomissione del registro elettronico comporterà una severa sanzione nei confronti degli autori; nel caso in cui ciò fosse posto in essere da ignoti ne risponderà comunque l'intera classe.

9. L'intrattenimento in giochi personali o di società durante le attività didattiche sarà considerato comportamento grave e scorretto, pertanto sanzionabile dal docente presente in classe.

Art. 4 Regolamentazione dei ritardi

E' consentito l'ingresso agli alunni nei 5 minuti precedenti l' inizio delle lezioni che è scandito dal suono della campanella alle ore 08,05. L'inizio delle lezioni è alle ore 8,10. E' consentito agli alunni l'entrata alle ore 8,15 solo per problemi generali di trasporto e non deve assolutamente assumere carattere abitudinario, altrimenti verrà considerato come ritardo e conteggiato dal Coordinatore di Classe durante il controllo mensile delle assenze e dei ritardi, così come previsto dall'art.7 del presente regolamento. Alle ore 8,20 i cancelli della scuola verranno chiusi, gli studenti potranno entrare alla seconda ora (9,10) con successiva giustificazione della famiglia.

Il docente della prima ora deve annotare il ritardo sul registro elettronico e lo studente deve giustificarlo con la firma del genitore. I ritardi consentiti agli allievi rientrano nel limite massimo di n.4 a quadrimestre; per i ritardi superiori a quelli consentiti si procede come segue:

NUMERO RITARDI	SANZIONE
N° 4/5 E' il numero di ritardi consentito in un quadrimestre	<ul style="list-style-type: none">• Devono essere giustificati dai genitori
N°. 6/7	<ul style="list-style-type: none">• Convocazione della famiglia e annotazione sul registro.
Oltre i 7 ritardi	<ul style="list-style-type: none">• Provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio di classe

Gli alunni sforniti di giustificazione saranno ammessi e dovranno giustificare il giorno successivo. In caso di mancata giustificazione l'alunno sarà riammesso in aula con annotazione sul registro di classe avvertendolo, nel contempo, che, se sprovvisto di giustificazione il giorno seguente, sarà comunque riammesso in classe con l'obbligo di essere accompagnato da un genitore il giorno successivo. Nel caso che l'alunno non venga accompagnato, sarà comunque ammesso in aula, ma il coordinatore di classe, su segnalazione del docente della prima ora, provvederà a convocare la famiglia. Qualora la famiglia non dovesse ottemperare alla detta convocazione, il coordinatore di classe sottoporrà il tutto alla commissione disciplinare per i necessari provvedimenti così come da regolamento.

Art. 5 Assenze e giustificazioni

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 122/2009 artt. 2 e 14 ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato.** Per orario annuale personalizzato si deve far riferimento alla specificità dei piani di studio, di seguito riportati, propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso l'Istituzione Scolastica. L'art. 14, comma 7 del Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Inoltre, **ogni entrata in ritardo (di minuti, di ora) e ogni uscita anticipata dell'alunno verrà conteggiata dal Coordinatore di classe ai fini del computo delle assenze del singolo studente.**

Frequenza obbligatoria degli alunni per piani di studio: Nuovo ordinamento dei Licei (D.P.R. n. 89 del 15/03/2010)

Primo Biennio di tutti gli indirizzi: monte ore annuo obbligatorio 891.

Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per la validità dell'anno scolastico : 668.

Secondo Biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi: monte ore annuo obbligatorio : 990.

Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per la validità dell'anno scolastico 743.

2. Le assenze di numero inferiore o pari a cinque giorni continuativi, compresi i giorni festivi, dovranno essere giustificate dai genitori. Le assenze superiori a cinque giorni, compresi i festivi devono essere accompagnate da certificato medico. L'assenza non giustificata entro due giorni a decorrere dal rientro in classe è soggetta ad annotazione disciplinare sul registro di classe; in caso di assenze non giustificate e/o ripetute e saltuarie il docente coordinatore di classe provvederà a convocare i genitori dello studente. In generale, il numero delle assenze, degli ingressi in ritardo, degli ingressi alla seconda ora e delle uscite anticipate non motivate costituiscono criterio di valutazione del comportamento dell'alunno. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente assenze e ritardi solo se i genitori hanno dato al Coordinatore di classe il loro consenso per iscritto. Se il numero di assenze è elevato, il Coordinatore provvederà a convocare i genitori dello studente. Per le uscite anticipate l'alunno maggiorenne potrà avvalersene solo se prelevato da un genitore o da chi ne fa le veci.

3. Le assenze di massa di una classe o di tutto l'Istituto sono soggette a sanzione in quanto ostacolano il regolare andamento della scuola. Per assenza di massa si intende quella di almeno il 75% dei componenti della scuola o dell'Istituto. Le assenze di massa devono giustificarsi esclusivamente con la presenza di almeno un genitore (o di chi ne fa le veci) dello studente. Il genitore è ricevuto dal DS o dal Docente della prima ora di lezione, il quale provvede ad annotare tale comportamento sul registro elettronico. Qualora la famiglia non dovesse ottemperare alla detta convocazione, il Coordinatore di classe sottoporrà il tutto alla commissione disciplinare per i provvedimenti così come da regolamento.

4. Gli alunni sono giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci tramite registro elettronico. Le assenze sono registrate quotidianamente sul registro elettronico dal docente della prima ora. In caso di mancata giustificazione l'alunno sarà riammesso in aula con annotazione sul giornale di classe avvertendolo, nel frattempo, che, se sprovvisto di giustificazione il giorno seguente sarà, comunque, riammesso in classe con l'obbligo, di essere accompagnato da un genitore il giorno successivo. Nel caso che l'alunno non venga accompagnato, sarà, comunque, ammesso in classe ma il coordinatore di classe, su segnalazione del docente della prima ora, provvederà a convocare la famiglia. Qualora la famiglia non dovesse ottemperare alla detta convocazione, il coordinatore di classe sottoporrà il tutto alla commissione disciplinare per i provvedimenti così come da regolamento.

Art. 6 Uscite anticipate

1. Gli studenti non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni; in caso di improvviso malore sarà cura della Presidenza prendere opportune iniziative. La concessione dell'uscita anticipata rientra per legge nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore ed è rilasciata, previa richiesta scritta, corredata da fotocopia del documento di identità, presentata da uno dei genitori entro e non oltre la terza ora di lezione, soltanto per gravi e documentati motivi e comunque al massimo in numero di quattro volte a quadrimestre.

Art. 7 Compiti del Coordinatore di classe

1. Il Coordinatore di classe dovrà, alla fine di ogni mese, produrre apposita relazione scritta alla Commissione Disciplinare circa tutte le note apposte sul registro elettronico dai docenti, ammonizioni, ritardi ed assenze ingiustificate, nonché ogni altro comportamento scorretto o di indisciplina, anche se non espressamente descritto e previsto nel presente regolamento.

Art. 8 Applicazione dei provvedimenti disciplinari. Adempimenti

Il docente, che vuole applicare un provvedimento disciplinare nei confronti di un alunno/a o di una classe deve:

- 1) Compilare il modello previsto per i richiami scritti oppure il modello di denuncia per le sanzioni più gravi (rivolgersi per il modello al Coordinatore di classe)
- 2) Consegnare il modello compilato al protocollo.
- 3) Ricevere i genitori dell'alunno interessato.

La segreteria didattica provvederà ad eseguire le seguenti azioni per tutti i provvedimenti disciplinari:

- A notificare il provvedimento disciplinare alla famiglia dell'alunno interessato.
- Ad inserire una copia notificata ai genitori nel fascicolo personale dell'alunno ed a consegnarne una copia alla Commissione Disciplinare.

Inoltre, nel caso in cui l'allievo, nonostante il richiamo scritto, continui a non ottemperare ai doveri previsti dall'art.3 del D.P.R. 249/98 e dagli artt. 4, 5, 6, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, il docente coordinatore può proporre sanzioni più gravi all'alunno interessato. Infatti per le sanzioni più gravi, ad es. l'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni il Coordinatore di Classe deve convocare il **Consiglio di Classe**, mentre superiore a 15 giorni il Coordinatore deve chiedere la Convocazione del **Consiglio d'Istituto**.

Art. 9 Codice disciplinare

1. In caso di atti o comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia ed il Consiglio di classe dello studente interessato.

Art. 10 Ricorso contro i Provvedimenti Disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari, invece, in base al D.P.R. 235/2007 all'art.5 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione di un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola. Contro le sentenze dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione, da chiunque vi abbia interesse, ad un apposito Organo di Garanzia Regionale, che dovrà esprimersi entro il periodo di trenta giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paolina Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993